



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

**ACCORDO QUADRO tra**  
**l'UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - ARGENTINA**  
**e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - ITALIA**

L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR), con sede in Rosario, via Maipú 1065, CAP S2000CGK, Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata dal Rettore, Lic. Franco Bartolacci; e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (UNIPR), con sede in Str. dell'Università, 12, 43121 Parma PR, Italia, rappresentata dal suo Rettore, Prof. Paolo Martelli.

Convinti del reciproco interesse, concordano di stipulare il presente ACCORDO QUADRO che sarà regolato dalle seguenti articoli:

**ARTICOLO I – FINALITÀ DELL'ACCORDO:** Il presente accordo ha lo scopo di instaurare e di sviluppare rapporti di cooperazione internazionale tra le due istituzioni attraverso la collaborazione accademica, scientifica e culturale.

**ARTICOLO II – ATTIVITÀ DELLA COOPERAZIONE**

La collaborazione fra entrambe le istituzioni potrà attuarsi secondo le seguenti modalità:

1. Scambio di informazioni e di pubblicazioni compreso lo scambio tra le biblioteche delle università.
2. Scambio di professori e di ricercatori per partecipare a dei corsi proposti da entrambe le istituzioni.
3. Scambio di studenti.
4. Organizzazione o partecipazione a seminari, colloqui, convegni.
5. Progetti di ricerca in comune.
6. Programmi e piani di studi in comune.
7. Uso di attrezzature e di materiale specifico.
8. Soggiorni di breve durata.
9. Promozione di corsi di laurea e di postlaurea.
10. Attività di cooperazione convenute tra le parti.

**ARTICOLO III – AREE DELLA COOPERAZIONE**

La cooperazione si svolgerà nelle aree di comune interesse di entrambe le istituzioni.

Il personale proposto da una delle Università per partecipare alle attività organizzate dovrà essere accettato dall'altra sotto rigorosi principi di idoneità professionale.

Le attività previste dal presente accordo verranno specificate in programmi o progetti che, di volta in volta, saranno perfezionati tramite la conclusione di appositi accordi specifici.



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

#### **ARTICOLO IV – ACCORDI SPECIFICI**

Gli accordi specifici di cui all'articolo precedente dovranno indicare:

- 1- La descrizione del programma o progetto.
- 2- I nomi dei responsabili e dei partecipanti di ogni istituzione.
- 3- La durata del programma o progetto.
- 4- Le risorse finanziarie previste per coprire le spese del programma o progetto nonché le modalità di gestione delle stesse.
- 5- Le previsioni per l'alloggio di responsabili, partecipanti e invitati.

#### **ARTICOLO V – CONDIZIONI FINANZIARIE**

Ogni programma o progetto dovrà descrivere in modo dettagliato gli impegni finanziari delle parti dato che il presente accordo non implica per le parti l'assunzione di alcuna obbligazione finanziaria.

La realizzazione dei programmi e dei progetti dipenderà dai fondi disponibili per gli accordi internazionali, salvo diversa previsione.

Nel caso che il programma o progetto possa produrre vantaggi economici, ne verrà stabilita la partecipazione di ognuna delle parti.

#### **ARTICOLO VII – OMOLOGAZIONE**

Nel caso dei programmi di studi congiunti o di scambio di studenti verrà stabilita la modalità di omologazione degli studi di conformità con le norme vigenti in virtù delle rispettive legislazioni delle due parti.

#### **ARTICOLO VII – PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Ogni informazione risultante dalle attività comuni svolte secondo il presente accordo sarà a disposizione di ambedue le parti e sarà di loro proprietà, salvo diversa previsione.

I brevetti suscettibili di ulteriori sviluppi saranno regolati dalle disposizioni e dalle leggi in vigore sui brevetti e sui diritti d'autore o di invenzione.

#### **ARTICOLO VIII – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI**

Qualunque tipo di informazione di natura confidenziale risultante dal presente accordo sarà protetta dalle leggi del paese.

#### **ARTICOLO IX – VALIDITÀ E DURATA**

- a) Di conformità con le disposizioni statutarie di entrambe le parti il presente accordo ha la durata di CINQUE (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore e potrà essere rinnovato con la sottoscrizione di un nuovo accordo.
- b) Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'altra con almeno SEI (6) mesi di preavviso, senza diritto a nessuna indennità.
- c) Il recesso non interferirà nella continuità di programmi e di progetti in corso non espressamente rescissi delle parti.



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

#### **ARTICOLO X – COORDINAMENTO**

Entro e non oltre TRE (3) mesi dalla firma del presente accordo ognuna delle parti nominerà un comitato, commissione o persona responsabile per coordinare e seguire le attività previste dal presente accordo.

#### **ARTICOLO XI – GIURISDIZIONE**

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata in merito alla celebrazione, interpretazione o esecuzione degli articoli del presente accordo, verrà sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione fra le parti. Se ciò non sarà possibile, le parti si sottometteranno ai principi del Diritto Internazionale.

Pertanto, essendo pienamente d'accordo, le parti sottoscrivono il presente Accordo.

Data:

Data:

---

**Prof. Paolo Martelli**  
**Rettore**  
**Università degli studi di Parma**

---

**Lic. Franco Bartolacci**  
**Rector**  
**Universidad Nacional de Rosario**